

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE.

In base al *decreto legislativo n. 195 del 19/08/2005*, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale cioè qualsiasi dato disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio;
- fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, od i rifiuti, le emissioni e gli scarichi rilasciati in ambiente;
- le misure amministrative quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi e gli accordi ambientali.

L'Amministrazione Comunale di Scansano, in seguito alla certificazione ambientale essendo certificata ISO 14000/01 ed EMAS, ha già reso visibile sia in forma cartacea che elettronica:

- il catalogo delle informazioni ambientali detenute;
- la dichiarazione ambientale del comune, contenente la descrizione degli aspetti/impatti ambientali pertinenti il Comune;
- il programma ambientale;
- la politica ambientale.

Così facendo, in parte, ha garantito l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, rispettando la scadenza stabilita entro i sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Entro due anni (dicembre 2007), l'Amministrazione dovrà realizzare una banca dati informatizzata, che contenga:

- atti legislativi;
- le politiche, i piani ed i programmi sull'ambiente;
- studi di settore;
- dati ricavati sul monitoraggio ambientale.

Ad oggi, si possono delineare i risultati del lavoro svolto nell'arco di tempo fissato dalla normativa; con l'ausilio dei dati disponibili all'Amministrazione Comunale verranno di seguito spiegati gli obiettivi per ogni singolo Servizio, il fine e la scadenza per ognuno di essi. Poi si renderanno visibili gli atti legislativi (comunitari, nazionali, regionali e/o locali) con oggetto l'ambiente, adoperati dall'Amministrazione come riferimento giuridico.

Codice	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILE	SCADENZA	AZIONI	SCADENZA	NOTE
1	Miglioramento impatto visivo	Allontanamento dei 2 distributori di benzina presenti nel centro storico	Polizia Municipale	dic - 2005 rimandato a giu-06	Valutazione nuova collocazione dei distributori	dic - 04	E' stato realizzato un unico distributore di carburanti fuori dal centro storico in località Croce del Galletto.
					Preparazione ed invio diffida	lug - 05	
					Ordinanza di smantellamento e bonifica area	sett - 05	
					Verifica sgombero	dic - 05	
			Servizi per il Territorio	dic - 2005 rimandato a dic - 2007	Bonifica aree ex distributori	dic - 2007	Le analisi svolte su un campione del terreno hanno rilevato il superamento di contrazioni di alcuni inquinanti. La società proprietaria dell'impianto ha inviato al Comune il Piano di caratterizzazione ai sensi del DM 471/99.
2	Miglioramento gestione dei consumi	Definizione di un Unico responsabile della gestione dei consumi di energia elettrica, energia termica e carburanti automezzi	Servizi Tecnologici	dic - 2005	Ridefinizione schede PEG	dic - 05	Schede PEG ridefinite e approvate con Delibera Giunta Comunale n. 95 del 23 maggio 2006. Assegnazione incarico con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 04/04/2006 (in ritardo in quanto il Bilancio 2006 e il relativo PEG sono stati approvati a marzo)
					Assegnazione incarico	dic - 05	
3	Aumento della diffusione di prodotti con minor impatto ambientale: ≥ 20% prodotti biologici mensa	Acquisto di prodotti biologici e locali per mense scolastiche: ≥ 20% per frutta, verdura, uova, pasta	Affari Generali	dic - 2005	Definizione appalto servizio mensa con obbligo di acquisto prodotti biologici per frutta, verdura, uova, pasta	lug - 05	Solo per l'acquisto di verdura biologica la percentuale risulta inferiore al 20% in quanto tale prodotto viene acquistato congelato, e in tale forma non è facile trovare prodotti biologici
					Aggiudicazione appalto	dic - 05	

Codice	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILE	SCADENZA	AZIONI	SCADENZA	NOTE
4	Miglioramento comportamento ambientale dei fornitori	Introduzione raccolta differenziata presso mense scolastiche (carta, vetro, plastica, metallo, organico)	Affari Generali	dic - 2005	Definizione appalto servizio mensa con obbligo di differenziazione rifiuti in vetro, plastica, metallo, carta e cartone, frazione organica	lug - 05	Il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di mensa scolastica è stato stipulato in data 18/01/2006; l'art. 66 del Capitolato di appalto specifica l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata
	Riduzione carico rifiuti				Aggiudicazione appalto	dic - 05	
5	Miglioramento impatto acustico dovuto al traffico veicolare nel centro storico	Realizzazione di una variante stradale per l'eliminazione del traffico pesante dal centro storico: eliminazione rumore ed emissioni da traffico pesante	Polizia Municipale	dic - 2005	Controllo lavori esecuzione variante stradale	dic - 05	Emessa ordinanza di chiusura del centro storico al traffico pesante n. 2387 del 11 ottobre 2005
	Diminuzione inquinamento atmosferico				Ordinanza chiusura centro storico al traffico pesante	dic - 05	
6	Riduzione carico rifiuti (RSU) - aumento raccolta differenziata del 20%	Nuova disposizione isole ecologiche: analisi e ricollocazione	Servizi Tecnologici	giu - 2006	Analisi disposizione e stato delle isole ecologiche insieme a Gestore Servizio raccolta	mar - 2006	Il ritardo nella realizzazione dell'obiettivo è stato causato dallo slittamento da giugno 2006 a gennaio 2007 del subentro di ATO9 come soggetto unico
					Acquisto e collocazione raccoglitori	giu - 2006	
		Realizzazione di una raccolta differenziata spinta		dic - 2006	Organizzazione di un convegno sulla raccolta differenziata	dic - 2006	Già svolta l'analisi di fattibilità per la gestione in economia del servizio di raccolta dei rifiuti
					Analisi fattibilità raccolta differenziata porta a porta		
					Analisi fattibilità gestione in economia del servizio di raccolta dei rifiuti		
	giu - 2006	Predisposizione bozza opuscolo insieme a Gestore Servizio raccolta	mag - 2006	Opuscolo distribuito a tutte le famiglie attraverso il servizio postale e la pubblicazione sul			

Codice	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILE	SCADENZA	AZIONI	SCADENZA	NOTE
		Realizzazione di 1 opuscolo informativo da distribuire alla cittadinanza sulla raccolta differenziata e servizio rifiuti			Stampa e diffusione opuscolo	giu - 2006	sito internet del Comune
		Organizzazione di 1 convegno sulla raccolta differenziata e servizio rifiuti		giu - 2006	Organizzazione contenuti tecnici convegno su raccolta differenziata: scelta relatori e interventi	apr - 2006	Il 15/03/2006 è stato realizzato il Convegno "Rifiuti quali soluzioni?" al Teatro Castagnoli
					Organizzazione convegno; invito popolazione e attività produttive; realizzazione convegno	giu - 2006	
		Organizzazione formazione scolastica sulla raccolta differenziata		set - 2006	Formazione scolastica in materia di raccolta differenziata: scelta materiale e contenuti.	Ott - 2006	Il Convegno verrà realizzato il 25 novembre, in anticipo rispetto alla scadenza prevista
					Allestimento, organizzazione intervento formativo con le scuole. Svolgimento presso CRED	dic - 2006	
		Introduzione raccolta differenziata nelle scuole		dic - 2006	Analisi stato dell'arte servizio di raccolta differenziata nelle scuole; progetto miglioramento	ott - 2006	Inviata comunicazione all'Istituto Comprensivo di Scansano relativa allo stato dell'arte del servizio di raccolta differenziata nelle scuole. Ricevuta comunicazione da Istituto Comprensivo che dichiara di attivarsi per la raccolta dei toner
					Introduzione raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, metallo presso le scuole	dic - 2006	
		Spostamento Ecocentro		dic - 2006	Definizione nuova area ecocentro	dic - 2006	L'area destinata alla realizzazione dell'ecocentro è stata identificata nel nuovo Piano Strutturale adottato ad ottobre 2006, ma i tempi di realizzazione dello stesso vanno ridefiniti (Vedi nuovo obiettivo n. 16)
					Realizzazione Ecocentro ex Piano industriale ATO9: controllo realizzazione lavori	dic - 2006 rimandato a dic - 2008	

Codice	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILE	SCADENZA	AZIONI	SCADENZA	NOTE
7	Miglioramento comportamento ambientale dei cittadini e attività produttive	Partecipazione a gruppi di lavoro Kyoto Club	Servizi Tecnologici	giu - 06	Associazione annuale Kyoto Club	gen - 2006	Il Comune si è associato a Kyoto Club in data 26 gennaio 2006. Scelto il gruppo di lavoro "Enti locali per Kyoto".
					Analisi gruppi di lavoro	feb - 2006	
					Scelta e partecipazione	giu - 2006	
8	Riduzione consumo di energia termica	Diminuzione volumetria locali scuola media del 25%	Servizi Tecnologici	set - 06	Progettazione lavori	dic - 2005	Realizzato
					Esecuzione lavori	set - 2006	
9	Riduzione consumo di energia termica del 2% rispetto al 2005, pari ad un rendimento caldaia $\geq 91,3\%$	Realizzazione impianto di teleriscaldamento per 4 edifici comunali Scansano alimentato con GPL	Servizi Tecnologici	set - 06	Progettazione lavori	dic - 2005	Il progetto è stato sospeso dalla nuova amministrazione che intende valutare l'opportunità di utilizzare tecnologie alternative a quelle identificate nel Progetto iniziale. Raggiunto comunque l'obiettivo del rendimento medio caldaie $\geq 91,3\%$
	Annullamento emissioni di sostanze inquinanti (ossidi di zolfo)				Esecuzione lavori	set - 2006	
10	Miglioramento comportamento ambientale dei cittadini e attività produttive: diminuzione del 30% microdiscariche rifiuti	Obbligo di pianificazione e gestione, smaltimento rifiuti inerti in caso di lavori di ristrutturazione (Autorizzazione lavori, DIA, ecc.)	Servizi Tecnologici	dic - 2006	Introduzione dell'obbligo di attestazione modalità di smaltimento/riuso rifiuti inerti da demolizione (allegare copia formulario)	dic - 2006	La Delibera che prevede l'introduzione dell'obbligo è in fase di approvazione
					Quantificazione verbali abbandono rifiuti inerti 2006		
11	Miglioramento impatto visivo	Recupero di 5 fonti in stato di degrado	Servizi Tecnologici	lug - 2006	Definizione progetto preliminare	giu - 2005	Recuperate 6 fonti anziché 5
					Appalto lavori	mar - 2006	
					Esecuzione lavori e collaudo	lug - 2006	
12	Miglioramento comportamento ambientale dei cittadini e attività	Comunicazione e controllo venditori batterie e officine	Servizi Tecnologici	dic - 2006	Identificazione rivenditori pile, officine	mag - 2006	Consegnata, in data 30/05/06, copia delle istruzioni circa il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi ed è stata eseguita

Codice	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILE	SCADENZA	AZIONI	SCADENZA	NOTE
	produttive: - 20% riduzione, abbandono pneumatici e batterie su territorio (pari a max 146 batterie e 27 pneumatici)	meccaniche sulla corretta gestione dei rifiuti.			Comunicazione del Sindaco	mag - 2006	una verifica sulla corretta gestione dei rifiuti.
					Quantificazione verbali abbandono rifiuti: pneumatici, batterie 2006	dic - 2006	Quantificati i verbali di abbandono rifiuti attraverso registrazione degli stessi in apposito modulo.
13	Diminuzione Inquinamento acustico	Aumento del 10% dei posti disponibili per il parcheggio in zona adiacente al centro storico (pari a 230 posti auto totali)	Polizia Municipale	dic - 06	Progettazione nuovi posti auto	mag - 2006	Realizzato
					Realizzazione lavori	dic - 2006	
14	Controllo emissioni elettromagnetiche	Convenzione ARPAT per controllo emissioni elettromagnetiche: monitoraggio periodico 4 antenne installate	Servizi per il Territorio	dic - 08	Attivare convenzione ARPAT per organizzare piano di monitoraggio: definizione piano e formulazione preventivo	giu - 06	Richiesta preventivo inviata all'ARPAT in data 16/05/2006 e definito piano di monitoraggio.
					Affidamento incarico	gen - 07	
					Piano di monitoraggio e risultati dell'analisi	dic - 08	
15	Miglioramento comportamento ambientale dei cittadini e attività produttive	Organizzazione di convegni su tematiche ambientali: 6 convegni su 3 anni	RSGA	dic - 08	Definizione tematiche convegni	giu - 2006	Il 15/03/2006 è stato realizzato il Convegno "Rifiuti quali soluzioni?" al Teatro Castagnoli Il 25/11/2006 è in programma un secondo convegno sulla raccolta differenziata
					Organizzazione convegni	dic - 2006	
					Definizione tematiche convegni	giu - 2007	
					Organizzazione convegni	dic - 2007	
					Definizione tematiche convegni	giu - 2008	
					Organizzazione convegni	dic - 2008	
16	Riduzione carico rifiuti (RSU) aumento raccolta differenziata del 20% (collegato ad obiettivo 6)	Realizzazione Ecocentro	Servizi Tecnologici	dic - 2008	Inserimento nuova area ecocentro nel Piano Strutturale	sett - 2006	-
					Adozione e pubblicazione Piano Strutturale	ott - 2006	
					Approvazione Piano Strutturale	feb - 2007	

Codice	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILE	SCADENZA	AZIONI	SCADENZA	NOTE
					Realizzazione ecocentro	dic - 2008	
17	Miglioramento del comportamento ambientale dei cittadini e delle attività produttive	Realizzazione di un notiziario ambientale	Servizi Tecnologici	mar - 2007	Definizione della struttura e dei contenuti del notiziario ambientale	nov - 2006	Anticipata stampa in occasione del convegno del 25/11/2006
					Stampa e distribuzione	mar - 2007	
18	Miglioramento impatto visivo	Recupero di 3 fonti in stato di degrado	Servizi Tecnologici	ott- 2007	Definizione progetto preliminare	ott - 2006	Progetto esecutivo approvato
					Appalto lavori	feb - 2007	
					Esecuzione lavori e collaudo	ott - 2007	
19	Miglioramento del comportamento ambientale dei cittadini e delle attività produttive	Verifica sul campo del 50 % delle autorizzazioni allo scarico fuori fognatura rilasciate	Servizi per il Territorio	dic - 2007	Verifica sul sito della conformità al progetto	set- 2007	-
					Verifica della conformità degli scarichi	dic - 2007	
20	Miglioramento impatto visivo, miglioramento traffico e sicurezza per la circolazione dei pedoni e dei veicoli	Realizzare una nuova circolazione nel centro abitato di Scansano per l'eliminazione di traffico e code nella piazza Garibaldi. Maggiore sicurezza per i pedoni che transitano	Polizia Municipale	dic- 2008	Emissione ordinanza e posizionamento nuova segnaletica per eliminazione rotatoria piazza Garibaldi e nuovo senso di circolazione via della Botte	apr- 2007	

Codice	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILE	SCADENZA	AZIONI	SCADENZA	NOTE
		Rifacimento di segnaletica orizzontale nel centro abitato di Scansano e nelle frazioni; integrazione segnaletica verticale nel centro abitato di Scansano (particolare riferimento alla segnaletica indicante i parcheggi) e nelle frazioni con sostituzione della segnaletica in cattivo stato			Emissione ordinanza controllo lavori di esecuzione (già espletata gara di assegnazione lavori)	apr- 2007	
		Istituzione servizio parcheggi a pagamento in Scansano Piazza Cascine e piazza della Botte tramite apposizione di parcometri			Emissione ordinanza controllo lavori di esecuzione (già espletata gara per l'affidamento)	mar-2007	
		Realizzazione rotatoria centro abitato Baccinello			Contattare la Provincia di Grosseto per realizzazione nuovo progetto, ordinanza, controllo lavori di esecuzione	dic- 2008	

Tab. 1 Obiettivi 2005/2008

INDICE

ACQUE	
ANTINCENDIO.....	
APPALTI	
EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	
ENERGIA	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	
INFORMAZIONE AMBIENTALE.....	
PROTEZIONE CIVILE	
RIFIUTI E BONIFICHE SITI CONTAMINATI	
RUMORE.....	
SOSTANZE NOCIVE o lesive dello strato di ozono.....	
SUOLO	
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	
REGOLAMENTI ESTERNI E ACCORDI VOLONTARI.....	

ACQUE

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
TU 1/12/1933 n.1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque L. 36/94 -Disposizioni in materia di risorse idriche (ABROGATA)	Approvvigionamento di acqua da pozzo - Domanda di autorizzazione allo scavo del pozzo - Richiesta di concessione all'emungimento delle acque e rispetto delle condizioni autorizzatorie - Denuncia al gestore del servizio idrico integrato del quantitativo di acqua prelevato da fonti diverse dall'acquedotto pubblico	Servizi Tecnologici	C	Pozzo Poggio Calò: denuncia alla Provincia di Grosseto del 30/08/2005 n° prot. 7386
L. 306/2004 Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (ABROGATA)	art. 19-octies: proroga scadenza denuncia pozzi entro 31/12/2005 (art. 23 comma 6 bis D.Lgs. 152/99)			
Dlgs n. 152 del 11/05/1999 e successive integrazioni e modifiche (D.Lgs 258/00) - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento	Disciplina degli scarichi idrici - Tutti gli scarichi devono essere autorizzati - E' vietato lo scarico diretto al suolo o negli strati profondi del sottosuolo - È vietato lo scarico diretto nel sottosuolo o nelle acque sotterranee - E' vietato lo scarico oltre i limiti di emissione previsti nelle tabelle dell'allegato V - È vietato conseguire tali limiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo Tutti gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento da parte delle autorità competenti e per il controllo	Servizi Tecnologici	C	Autorizzazione allo scarico reflui domestici fuori fognatura - Ex scuole elementari Murci del 20/8/2005. - Campo sportivo Montorgiali del 12/08/2005. - Scuola elementare Pomonte del 16/08/2005.
L.R. 64/2001 Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla Legge Regionale 1.12.98 (ABROGATA)	Art. 2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del Comune.			
L.R. 20 del 31/05/2006 Norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento				
DPGRT del 23/5/2003 n. 28/R Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88).	Art. 13 comma 1 Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura rilasciate in forma esplicita sono da intendersi tacitamente rinnovate qualora non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico			

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
LR 21 luglio 1995, n° 81 Norme di attuazione della L. n. 36 del 5/11/1994 come modificato da LR n. 21 del 8/03/2000 D.G.R.T 28 febbraio 2005, n. 320 Disposizioni in materia di risorse idriche e della Legge Regionale Toscana 4 aprile 1997 n. 26 – Norme di indirizzo per l'organizzazione del Servizio idrico Integrato, in attuazione degli artt. 11 e 12 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36)	Art. 4 Le Province e i Comuni ricadenti nel medesimo ATO costituiscono un consorzio denominato Autorità di ambito, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli e di uno Statuto.	Servizi Tecnologici	C	Approvazione Statuto ATO 6 del D.C.C. n. del Modifiche allo statuto ATO6: D.C.C. n.37 del 30/06/04: 52 comuni, quota Scansano: 0,01155%
	Art. 9 comma 1 e 2 Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorità di ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti i propri servizi e attribuiscono all'Autorità di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato e alla sottoscrizione della convenzione. Fino a quando l'Autorità di ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli Enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti.			C
Regolamento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ATO n. 6 - Ombrone	Art. 5 Per chiedere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o dichiarare l'assimilazione allo scarico domestico, i titolari degli scarichi si devono rivolgere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ allo sportello unico attività produttive o, ove assente ▪ all'ufficio ambiente comunale o, ove assente ▪ all'ufficio tecnico comunale del comune dove lo scarico è ubicato 	Servizi per il territorio	C	SUAP presso Comunità Montana Colline del Fiora di Pitigliano - convenzione del 29/10/2004
	Art. 6 Sono individuati i contenuti della domanda di autorizzazione/rinnovo allo scarico e i moduli che devono essere disponibili presso il comune.	Servizi per il territorio	C	Moduli per autorizzazione scarichi domestici fuori fognatura presso Uffici Comunali
	Art. 8 Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.	Servizi per il territorio	C	

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
	<p>Art. 9 comma 2, 3, 8 e 15 In caso di prima autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali come individuate nel Regolamento, il richiedente presenta al comune la domanda e la modulistica integrata. Il comune, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda ne verifica la completezza ed inoltra una copia all'Autorità d'ambito e due al Gestore. L'autorità d'ambito, verificati i pareri dell'ARPAT e del Gestore, se non vi sono motivi di opposizione, entro 80 giorni dalla ricezione della domanda trasmette al comune, al Gestore ed all'ARPAT copia definitiva dell'autorizzazione alla scarico. Il comune, al termine dell'istruttoria provvede alla consegna dell'Autorizzazione ai titolari interessati.</p>	Servizi per il territorio	C	
	<p>Art. 10 comma 1 e 4 Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso. Il comune inoltra due copie della domanda al gestore ed una all'Autorità di ambito; se entro 80 giorni il comune non riceve alcuna comunicazione contraria da parte dell'autorità d'Ambito è da intendersi che lo scarico è assimilabile a domestico.</p>	Servizi per il territorio	C	

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
<p>DIgs 152/2006 (Testo Unico) Norme in materia Ambientale - Parte III - Sezione II - Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Sezione III - Gestione delle risorse idriche</p>	<p>Art. 94 Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.</p> <p>Disciplina scarichi idrici – Capitolo III - Art. 100 – 116</p> <p>Autorizzazione agli scarichi – Titolo IV – Capitolo II – Art. 124 – 127</p> <p>Controllo degli scarichi - Titolo IV – Capitolo III – Art. 128 - 136</p> <p>Art. 133 Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico, superi i valori limite fissati nell'Allegato 5 del decreto o i valori limite fissati dalla regione è punito con una sanzione che va da 3.000 a 30.000 euro. Chiunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro. Chiunque effettui o mantenga uno scarico senza rispettare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione è punito con una sanzione pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro. Chiunque non rispetta la disciplina dettata dalla regione è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro.</p> <p>Art. 135 In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie provvede il comune per le sanzioni previste all'art. 133, fatte salve le attribuzioni attribuite per legge ad altre autorità pubbliche.</p> <p>Gestione delle risorse idriche</p> <p>Art. 148: l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che il servizio sia gestito direttamente dal Comune ovvero tramite società a capitale interamente pubblico.</p> <p>Art. 153: Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.</p> <p>Art. 154: L'eventuale modulazione della tariffa per il servizio idrico integrato tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.</p>	<p>Servizi per il territorio</p>	<p>C</p>	<p>Autorizzazione allo scarico reflui domestici fuori fognatura - Ex scuole elementari Murci del 20/8/2005. - Campo sportivo Montorgiali del 12/08/2005. - Scuola elementare Pomonte del 16/08/2005.</p>

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
	<p>Art. 155: In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.</p> <p>Art. 157: Gli enti locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'autorità d'ambito e a seguito di convenzioni con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.</p>			
LR n. 20 del 31/05/2006 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (Decreto attuativo del Testo Unico Ambientale)	<p>Art. 4 Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del comune. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento: a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia; b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.</p> <p>Art. 6 La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 13, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del comune</p> <p>Art. 8 Il comune, sentito il parere dell'ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP (acque meteoriche di prima pioggia), da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.</p> <p>Art. 9 I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.</p>	Servizi per il territorio	C	

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
	<p>Art. 14 Per gli insediamenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore.</p> <p>Art. 21 L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela.</p>			
DM 2/5/2006 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'art. 99, co. 1 del Dlgs 152/2006 (Decreto attuativo del Testo Unico Ambientale)	<p>Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n. 152/2006), le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.</p> <p>Art. 11: 1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.</p> <p>2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.</p>	Servizi per il territorio	NA	DECRETO ATTUALMENTE BLOCCATO DALLA CORTE DEI CONTI
DGR 28 febbraio 2005 n. 320 Linee guida per l'applicazione del D. lgs 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano	<p>Il documento definisce le linee guida e le procedure relative all'organizzazione del controllo sulle acque destinate al consumo umano fornite dagli acquedotti pubblici, nonché alla gestione delle risultanze di tale controllo.</p> <p>I comuni, tramite le ATO, hanno la responsabilità dell'affidamento del servizio. Il Sindaco, in caso di non conformità dei controlli, adotta provvedimenti cautelativi, contingibili e urgenti avvertendo nel contempo il Gestore del servizio idrico.</p>	Servizi tecnologici	//	

ANTINCENDIO

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
<p>D.P.R. 689/59 DM 16 febbraio 1982 Elenco delle attività soggette al controllo dei VVFF</p>	<p>Tra le attività che necessitano di controllo da parte dei VVFF sono comprese: - 04) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi a) compressi: per capacità complessiva maggiore di 0,75 mc b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva maggiore di 0,3 mc - 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw. - 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. - 91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 kcal/h.</p>		C	<ul style="list-style-type: none"> - Scuola elementare e IPSIA: CPI 13/10/2004 – 28/10/2010. - Museo (palazzo pretorio): CPI 12/10/05 – 10/10/2104 - Scuola Media palestra e aule piano 1°: CPI 28/10/2004 – 28/10/2010 - Campo sportivo Scansano: CPI 17/9/2004 – 10/8/2010 - Uffici Cantiere Comunale: CPI 10/8/04 – 10/08/10 - Municipio: CPI 04/03/2004 - 4/3/2010 - Teatro Castagnoli: CPI 30/08/2005 – 30/08/08 - Scuola Materna Scansano (nuova): esente - Uffici Dist. VV.FF. Volontari: esente - Scuola Materna Baccinello: esente - Centro didattico Ambientale: esente - Campo polivalente Pancole: esente - Scuola elementare Pomonte: esente - Scuola media uffici piano terra: esente
<p>D.P.R. 29/07/82, n. 577 Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio</p>	<p>Procedura per ottenere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi: - approvazione da parte dei VVFF del progetto antincendio - realizzazione delle opere previste dal progetto di prevenzione incendi - sopralluogo di controllo dei VVFF per verificare la corretta realizzazione del progetto approvato - rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.</p>			

<p>D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59</p>	<p>Introduce la possibilità, in attesa di sopralluogo, di presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale si attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e ci si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.</p>			
<p>DM 10/03/98 (artt.2,3) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</p>	<p>Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Nel documento di valutazione dei rischi sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi. Il luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo classificando secondo le categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio elevato ▪ Rischio medio ▪ Rischio basso 	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	<p>Relazione specifica sulla valutazione del rischio incendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - settembre 2005 Gli immobili comunali, soggetti a CPI, sono a rischio medio, ad esclusione del Teatro Castagnoli che è a rischio elevato. Per questo edificio il servizio antincendio è effettuato dai VV.F.</p>
<p>DM 28/04/05 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi -impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (corrispondente al valore di 30.000 kcal/h) destinati a: climatizzazione di edifici e ambienti; produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati</p>	<p>Più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.</p> <p>Se apparecchi installati in locali interni: i locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici. L'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime: non superiore a 116 kW: 2,00 m; superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m; superiore a 350 kW: 2,50 m. Il pavimento ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali, devono essere resi impermeabili al combustibile utilizzato in modo che si possa determinare un bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale di combustibile.</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	

	<p>Deposito di combustibile liquido</p> <p>Il deposito, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale è installato l'impianto termico. La capacità di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.</p>			
<p>L. n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi</p>	<p>Art. 10 comma 2</p> <p>I comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.</p>	<p>Servizi per il territorio</p>	<p>C</p>	
<p>LR n. 39 del 21/03/2000 Legge forestale della Toscana</p>	<p>Art. 76</p> <p>I sindaci, entro il mese di ottobre di ogni anno, provvedono a far redigere le planimetrie dei territori percorsi dal fuoco. Il piano operativo AIB prescrive le caratteristiche e le modalità di invio delle planimetrie cartografiche.</p>	<p>Servizi per il territorio</p>	<p>C</p>	<p>Con Delibera CC 76/2002 viene affidato alla Comunità Montana l'esercizio in forma associata del Servizio di Protezione Civile e antincendio Boschivo</p>
<p>Decreto Ministeriale 29 dicembre 2005 Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37</p>	<p>Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>NA</p>	

<p>Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</p>	<p>Art. 1 Comma 1: Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti. Comma 2: il decreto si applica inoltre agli edifici che siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali. Comma 3: gli edifici e/o locali destinati ad uffici per i quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	
---	--	----------------------------	----------	--

APPALTI

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
<p>D.M. 8 maggio 2003, n. 203. Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. (G.U. 5 agosto 2003, n. 180)</p>	<p>Art. 1. Finalità e destinatari 1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.</p> <p>Art. 3. Obbligo e metodologia di calcolo I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. 2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie. 3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie. 4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5. 5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.</p>	<p>Affari generali Servizi Tecnologici</p>	<p align="center">NA</p>	<p align="center">Allo stato attuale non esistono prodotti acquistati dal Comune iscritti nel repertorio del riciclaggio e dunque non sussiste l'obbligo di acquisto per il comune</p>
<p>Circolare 3 dicembre 2004. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operatività nel settore legno e arredo. (G.U. 16 dicembre 2004, n. 294)</p>	<p>caratteristiche legno/arredi riciclati</p>	<p>Affari generali/ Servizi Tecnologici</p>	<p align="center">NA</p>	<p>- Pannello truciolare fabbricato con legno riciclato post consumo: non acquistato dal comune</p>

<p>Circolare 8 giugno 2004 Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore tessile e abbigliamento. (G.U. 23 giugno 2004, n. 145)</p>	<p>caratteristiche tessile/abbigliamento riciclati</p>			<p>Tessuto: non acquistato dal comune</p>
<p>Circolare 3 dicembre 2004 Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta. (G.U. 15 dicembre 2004, n. 293)</p>	<p>caratteristiche carta riciclata</p>			<p>non presente nel registro</p>
<p>CIRCOLARE 22 MARZO 2005 Indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203 (GU n. 81 del 8-4-2005)</p>	<p>caratteristiche ammendanti riciclati</p>			<p>non presente nel registro</p>
<p>Circolare 4 agosto 2004 Indicazioni per l'operatività nel settore plastico, ai sensi del decreto 8 maggio 2003</p>	<p>caratteristiche plastica riciclati</p>			<p>- Materiali plastici (LDPE, HDPE, PET, PP, PS, altre) non acquistato dal comune</p>

EMISSIONI IN ATMOSFERA

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
DPR n° 203/88 Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183 (ABROGATA)	Art. 8 comma 1 e 2 L'impresa almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune/i interessato/i. Entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di 10 giorni.	Servizi per il territorio	C	Allo stato attuale non ci sono casi
DPR 25 luglio 1991 Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989 (ABROGATA)	Art.2 comma 1-2 Le imprese che rientrano nell'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo non necessitano di autorizzazione ma devono comunicare al SUAP le condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto	Servizi per il territorio	C	Non sono presenti imprese la cui attività non sia riconducibile alla semplice emissione generata dall'attività domestica
		Servizi Tecnologici		Comunicazioni: - Cucina Scuola Materna Baccinello del 17/11/05 (OK) - Scuola Materna Scansano del 17/11/05 (OK) - Gruppo Elettrogeno del Teatro del 17/11/06

<p>DPR 412/93 + DPR 551/99 Regolamento recante norme per la progettazione - installazione - esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4 comma 4 della L. 9 gennaio 1991 n. 10</p>	<p>art. 6 Rendimento minimo dei generatori di calore</p> <p>art. 11 Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi comma 4: verifiche annuali per impianti con potenzialità >35 kW; biennali per impianti con potenzialità <35 kW; comma 9: - libretto di centrale per Impianti con potenzialità >35 kW; - libretto di impianto per impianti con potenzialità <35 kW comma 13 Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scuola elementare e IPSIA: 189 kW: analisi fumi e manutenzione del 07/07/06; ▪ Museo (palazzo pretorio) 105 kW: analisi fumi e manutenzione del 07/09/06; ▪ Municipio 216 kW: analisi del 26/5/05 analisi fumi e manutenzione del 07/09/06; ▪ Teatro Castagnoli 140 kW: analisi fumi e manutenzione del 07/09/06 ▪ Scuola Media e palestra (232,25 kW) analisi fumi e manutenzione del 07/09/06; ▪ Scuola elementare Pomonte: analisi fumi e manutenzione del 07/09/06; ▪ Scuola Materna Baccinello/centro didattico: 84 kW analisi fumi e manutenzione del 07/09/06 ▪ Uffici Dist. VV.FF. Volontari 25,6 kW: analisi fumi e manutenzione del 31/10/06; ▪ Uffici Cantiere Comunale 26,5 kW: analisi fumi e manutenzione del 20/10/06; ▪ Scuola Media – uffici 32,60 kW: analisi eseguite il 31/10/06 ▪ Campo sportivo Scansano 31,4 kW: analisi fumi e manutenzione del 20/10/06;
--	--	----------------------------	----------	---

<p>DM 17.03.2003 Modelli di libretto di centrale e di libretto d'impianto</p>	<p>Obbligo, a dal 1/9/03, di dotare i nuovi impianti di libretti di centrale e libretti di impianto redatti secondo i modelli indicati nell'Allegati I e II. Per gli impianti già esistenti, ai nuovi libretti redatti in conformità a tale Decreto, dovranno essere allegati i libretti di centrale e i libretti di impianto già compilati in base ai modelli del D.P.R. 26.8.1993, n.412 (Allegati F e G).</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	<p>Libretti di centrale e di impianto presso edificio contenente caldaia e copia presso ufficio Serv. Tecnologici</p>
<p>Deliberazione GR n°381/99</p>	<p>Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>	<p>NA</p>	<p>Assenza stazioni di monitoraggio qualità dell'aria nel territorio comunale</p>
<p>DM n. 163 del 21/04/1999 Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione e Circ. Min. 2708/99</p>	<p>Art. 1 comma 2 Il decreto fissa i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati, individuati dalla Regioni, in cui sussiste il superamento o il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, adottano le misure di limitazione della circolazione.</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>	<p>NA</p>	

<p>Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) Norme in materia ambientale: norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera</p>	<p>Art. 269 Elenca gli impianti che non sono soggetti a autorizzazione alle emissioni</p> <p>Art. 286 I valori di emissione degli impianti termici di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale.</p> <p>Art. 287 Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.</p> <p>Art. 290 L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>	<p>C</p>	
--	---	----------------------------------	-----------------	--

ENERGIA

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
<p>DPR n. 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Capo VI: Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici</p>	<p>Art. 131 Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, o dell'esercente gli impianti. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>	<p>C</p>	<p>Ogni progetto è corredato, nei casi previsti, della scheda di certificazione dei parametri contenuti nelle disposizioni relative alla L. 10/91 e ogni fine lavori/agibilità – abitabilità è corredata dalla certificazione del progettista relativa al rispetto dei parametri di cui alla L. 10/91</p>
	<p>Art. 133 Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, o le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, nei casi di inosservanza delle norme, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere a carico del proprietario.</p>			<p>non ci sono casi</p>
<p>DM 27/7/05 Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"</p>	<p>Art. 2 1. Al fine di favorire il risparmio energetico, i Comuni uniformano i regolamenti edilizi di loro competenza alle prescrizioni di cui al presente decreto prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili. 5. I Comuni sono tenuti ad introdurre nei regolamenti edilizi locali disposizioni che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall'uso efficiente dell'energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e dal miglioramento della qualità del sistema costruttivo) incentivino economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti. 6. Tutti i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali al fine di consentire, tramite indicazioni in ordine all'orientamento degli edifici da realizzare, lo sfruttamento della radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento invernale. Sono altresì tenuti ad individuare idonei strumenti di intervento di tipo passivo che consentano di minimizzare gli effetti della radiazione solare estiva al fine di garantire un adeguato livello di comfort (schermature delle superfici vetrate, inerzia termica delle strutture, ecc.). 7. È inoltre fatto obbligo ai Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici ai fini di rendere possibile lo scorporo dal calcolo della superficie utile e del volume edificato degli spessori di chiusure opache verticali ed orizzontali nei limiti più avanti precisati, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia termica e sfasamento termico.</p>	<p>Servizi per il territorio</p>	<p>IP (entro 2010)</p>	<p>Adeguamento Regolamento edilizio da recepire entro il 2009</p>

<p>Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia</p>	<p>Le norme della legge favoriscono ed incentivano l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.</p> <p>Art. 11 A comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione</p> <p>Art. 26 Comma 3: ci pubblici, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica Comma 7: per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Comma 8: La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.</p> <p>Art. 31 Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	<p>Rendimento medio delle caldaie comunali = 91,8%</p>
<p>Legge Regionale n. 39/2005 Disposizioni in materia di energia</p>	<p>Art. 8 Comma 3: I Comuni nel rispetto del PIER: a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa; b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia; c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.</p>		<p>IP (entro 2010)</p>	<p>E' in corso l'approvazione del Piano Strutturale del Comune; a seguito dell'approvazione dello stesso il Comune provvederà, entro 3 anni, alla modifica del regolamento urbanistico e del regolamento edilizio, prevedendo negli stessi anche le disposizioni contenute nell'art. 8</p>

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
L.R. n.54 del 6 aprile 2000 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione	<p>Art. 6 I Comuni provvedono: al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi; all'attuazione delle misure di risanamento; all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo; all'educazione ambientale e informazione delle popolazioni interessate.</p> <p>Art. 7 I comuni rilasciano l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Qualora l'istanza riguardi impianti localizzati nelle aree individuate dalla L. 394/1991, "Legge quadro sulle aree protette", ed alla LR 94/1995, "Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali d'interesse locale", l'autorizzazione è subordinata all'assenso degli Enti gestori delle aree stesse.</p>	Servizi per il territorio	C	<p>Sono presenti 4 stazioni radio base (SRB) dotate di parere di conformità ARPAT: 1) Vodafone (Scansano – Condominio V.Marconi) installato nel 1999 2) TIM (Scansano – Cimitero) installato nel 1999 3) TIM (Pancole) installato nel 2001 4) ICOT WIND (Scansano - Campo sportivo) installato nel 2001 Monitoraggio ARPAT del 27/2/04 su Vodafone conforme ai limiti di legge (<3 V/m)</p>
DM n. 381 del 10/09/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana	<p>Art. 1 Sono fissati i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi non devono superare quelli individuati nella tabella 1 allegata al Decreto.</p>	Servizi per il territorio	C	<p>Pareri di conformità ARPAT e misurazioni in conformità limiti</p>
L. n. 36 del 22/02/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.	<p>I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.</p>	Servizi per il territorio	C	<p>Regolamento comunale approvato con Delibera C.C n° 81 del 23/11/01 conforme alla Legge Regionale 6 Aprile 2000 n. 54, "Disciplina in materia di impianti di Radiocomunicazione".</p>

INFORMAZIONE AMBIENTALE

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.	Art. 3. L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta. Tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.	RSGA	C	Non ci sono casi di richiesta di informazioni
	Art. 4. 1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta.		C	Il Catalogo delle informazioni ambientali è stato realizzato il 21/03/06 e pubblicato sul sito e nella bacheca comunale
	Art. 8. 2. L'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.		C	Piano di creazione banca dati elettronica delle informazioni ambientali: da attuare entro il 23-03-06
	Art. 8. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente		IP	Realizzazione banca dati elettronica: da attuare entro il 23-09-07
	L'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente; b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente; c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica; d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte; e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente; f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3; g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita.	RSGA	IP	Realizzazione banca dati elettronica: da attuare entro il 23-09-07

PROTEZIONE CIVILE

<i>Normativa</i>	<i>Adepiimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
L. n° 225/92 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile	Art. 15 Il Sindaco è la prima Autorità Comunale di Protezione Civile e deve assumere in caso di calamità la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e, avvalendosi della struttura comunale, provvedere con i mezzi disponibili agli interventi necessari	Sindaco	C	Con Delibera CC 76/2002 viene affidato alla Comunità Montana l'esercizio in forma associata del Servizio di Protezione Civile
D. lgs 112/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali	Art.108 sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.	Servizi per il Territorio	C	La Comunità Montana con Delibera di Giunta Esecutiva n. 151 del 25/11/2004 ha approvato il Piano di Emergenza intercomunale individuando: aree di attesa, strutture, impianti, postazioni e mezzi, reperibilità del personale
L.R. 67 del 2003 Ordinamento del Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività	Art. 8 Il comune: a) elabora il quadro dei rischi relativo al territorio comunale b) definisce l'organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza c) adotta le iniziative di prevenzione (informazione della popolazione, esercitazioni) d) adotta tutte le iniziative a salvaguardia di popolazione e beni in situazione di emergenza e) provvede al censimento dei danni f) provvede all'impiego del volontariato Art.16 Ove le funzioni comunali siano esercitate nei livelli ottimali di cui alla l.r. 40/2001 il piano di protezione civile è unico per l'ambito intercomunale			

RIFIUTI E BONIFICHE SITI CONTAMINATI

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
D.Lgs 5/02/97 n.22 Normativa riguardante i rifiuti non pericolosi (ABROGATA)	Art.6 comma 2-3-4 Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi: deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti ed inviati a recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale (bimestrale per rifiuti pericolosi), indipendentemente dalle quantità in deposito o quando il quantitativo di rifiuti raggiunge i 20 m3 (10 m3per rifiuti pericolosi). Il termine di durata del deposito è di un anno se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 m3 (10 m3per rifiuti pericolosi) nell'anno.	Servizi Tecnologici	NA	
	art 10 comma 3 lettera b): La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento		C	Raccolta autorizzazioni trasportatori / smaltitori utilizzati
	Art. 11 comma 4 Comunicazione annuale da parte dei Comuni o di loro Consorzi di informazioni relative all'anno precedente concernenti: quantità dei rifiuti urbani raccolti sul proprio territorio; i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti; i costi di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione rifiuti e i proventi della tariffa (art 49).		C	Compilate ed inviate schede il 26/04/06
	Art. 12 comma 3bis Registri di carico e scarico relativi a rifiuti da attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti esclusivi che installano o gestiscono direttamente o mediante appaltatori reti ed impianti per l'erogazione di servizi e forniture di interesse pubblico, possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo della Provincia o altro centro equivalente.		C	Compilazione registro carico/scarico
	Art.15 comma 1 In caso di mancato ricevimento del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario dei rifiuti entro tre mesi dal conferimento, il produttore del rifiuto è tenuto ad effettuare comunicazione all'Amministrazione Provinciale.		C	non ci sono casi
	Art. 23 comma 3 e 4 I Comuni di ogni ambito territoriale ottimale devono organizzare la gestione dei rifiuti urbani entro 6 mesi dalla delimitazione dell'ambito mediante le forme della legge 142/90 integrata dall'articolo 12 legge 498/1992.		C	Appalto Tekneko: 03/05/2002 – durata 4 anni
	Art. 24 In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) 35% a partire dal sesto anno dell' entrata in vigore del presente decreto.		NC	% non raggiunta

DLgs. 152/2006 Norme in materia ambientale				
D.Lgs. 151/05 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti	Art. 6 – Raccolta separata Entro il 29/7/2006 i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata di rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio	Servizi Tecnologici	IP (entro giugno 2007)	Adeguamento del sistema di raccolta rifiuti da effettuarsi non ancora attuato
L.R. 25/98 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati	Art. 23, comma 5: definizione ATO Certificazione % raccolta differenziata; Dichiarazione annuale % raccolta differenziata. Compilazione schede ed invio annuale (entro Aprile 2004) a: Regione Toscana - ARRR Sportello Informambiente Via Porpora 22 Firenze	Servizi Tecnologici	C	Delibera consiglio comunale n. 20 del 11/04/2001: Approvazione schema di convenzione costituzione ATO 9 Compilate ed inviate schede il 26/04/06
L. R. n. 29 del 26 luglio 2002 Modifiche alla legge regionale n. 25/98	Art. 3 La Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi sono tenuti a impiegare in misura non inferiore al 40% del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare sempre per il 40% del fabbisogno annuale, manufatti in plastica riciclata. Art. 6 Nel caso in cui il soggetto proprietario del sito inserito nelle aree "a breve termine" non provveda alla presentazione del progetto di bonifica e/o messa in sicurezza, il Comune territorialmente competente procede d'ufficio, previa verifica da parte dell'Arpat della permanenza delle condizioni di inquinamento, con addebito delle relative spese all'inadempiente. A tal fine il Comune, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico - finanziarie di cui disponga, può procedere mediante la stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni con la Regione, con la Provincia territorialmente competente e con gli altri Enti ed organismi pubblici interessati	Servizi Tecnologici	C	CERRETO PIANO (GR 51) è l'unico sito soggetto a bonifica a breve termine. La bonifica è in corso di svolgimento

<p>D.M. 25 ottobre 1999, n° 471 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni (pubblicato in G.U. 15 dicembre 1999, n.293, S.O.)</p>	<p>Art.7 - (Notifica di pericolo di inquinamento)</p> <p>1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario entro le quarantotto ore successive all'evento.</p> <p>2. Entro le quarantotto ore successive al termine di cui al comma 1, il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione.</p> <p>3. Entro trenta giorni ricevimento della comunicazione il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza.</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>	<p>C</p>	<p>Non si sono mai verificati casi di pericolo di inquinamento diretto provocati da attività del Comune</p>
	<p>Art. 8 - (Ordinanze)</p> <p>1. Qualora i soggetti e gli organi pubblici accertino una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all' Allegato 1 ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune.</p> <p>2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con propria ordinanza diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito.</p> <p>4. Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato ne altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune.</p>			<p>Non ci sono casi</p>
<p>Delibera Consiglio Regione Toscana 21 dicembre 1999, n° 384 Piano regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate (pubblicata in BURT del 1 marzo 2000 n° 29 S.O.)</p>	<p>Allegato 2 - Anagrafe dei siti da bonificare a Breve termine Allegato 6 - Siti esclusi dall'elenco delle aree da bonificare</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>	<p>C</p>	<p>Classificazione: - CERRETO PIANO (GR 51): bonifica a breve termine - POGGIO DORMERITA C/O PANCOLE (GR008) Sito escluso dall'elenco delle aree da bonificare - BACCINELLO (GR045) Sito escluso dall'elenco delle aree da bonificare</p>

<p>Regolamento Regionale n. 32 del 17/07/2001 Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali. (Boll. n 23 del 27/07/2001, parte Prima, SEZIONE I)</p>	<p>Art. 31 - Rifiuti cimiteriali I rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani, e la gestione di essi compete ai Comuni, che vi provvedono in regime di privativa. I Comuni adottano appositi regolamenti per la disciplina dei rifiuti cimiteriali.</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	<p>D.C.C. n.38 del 30/06/05: Regolamento comunale di polizia mortuaria</p> <p>Contratto di servizio n. rep. 3739 del 29/12/04: gestione dei cimiteri comunali - Intsec</p>
	<p>Art. 38 I Comuni e le Province assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate con Delibera del Consiglio Regionale n. 384/99. I Comuni e le Province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili. I Comuni e le Province esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo. A tal fine svolgono, avvalendosi dell'ARPAT, i necessari controlli sull'effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>		<p>Bonifica e recupero ambientale ex area mineraria di Cerreto Piano GR51.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parere favorevole progetto definitivo: Conferenza dei Servizi del 8/11/02 ▪ Parere favorevole progetto definitivo: conferenza Provinciale dei Rifiuti del 9/9/03 ▪ Approvazione progetto definitivo: Decreto n. 1 del 6/9/04 ▪ Comunicazione inizio lavori del 9/9/04 <p>Ad oggi sono stati realizzati 2 SAL per complessivi 75% dei lavori previsti.</p>
	<p>Art. 44 - Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza I Comuni provvedono, avvalendosi dell'ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione del art. 17 del DLgs 22/1997, e di quanto previsto dal piano regionale. Il Comune, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli effettuati dall'ARPAT e dall'ASL, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all'interessato.</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>		<p>Non vi sono casi</p>

<p>Dlgs n.152/2006 Norme in materia ambientale: parte IV - Gestione rifiuti</p>	<p>All D alla parte IV - rifiuti pericolosi: verifica della corretta classificazione</p> <p>Art. 187: rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi - verifica del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi</p> <p>Art 192: verifica dell'assenza di depositi incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo</p> <p>Art 189: Registro di carico-scarico: verifica della corretta compilazione - verifica adempimento annuale MUD</p> <p>- Artt 10, 11, 12: materiali vegetali, raccolta differenziata, contributo allo smaltimento, sanzioni</p> <p>Verificare condizioni di sicurezza delle aree di raggruppamento e di deposito dei rifiuti pericolosi, che devono essere gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (art. 183, co. 1m.4 , D.Lgs.152/06)</p> <p>Comunicazione e iscrizione Sezione Regionale Albo per destinatari di rifiuti "agevolati".</p> <p>art.193: emissione e conservazione formulario di identificazione del rifiuto, escluso per il trasporto di rifiuti: a) "urbani", effettuato dal servizio pubblico, b) "non pericolosi", effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario per quantità non > 30 Kg/litri</p> <p>Art. 205: in ogni ambito territoriale ottimale devono essere raggiunte le seguenti % di raccolta differenziata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 35% entro il 31/12/2006 - almeno il 45% entro il 31/12/2008 - almeno il 65% entro il 31/12/2012 <p>Art. 212: è istituito l'albo nazionale dei gestori ambientali articolato in un comitato nazionale presso il Min. Ambiente e in sezioni regionali e provinciali presso le Camere di Commercio. L'iscrizione all'albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti. L'iscrizione va rinnovata ogni 5 anni.</p> <p>Art. 222: la PA deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>NA</p>	<p>Sono in corso le modifiche alle presenti norme che dovrebbero essere concluse entro gennaio 2007.</p> <p>Le disposizioni in oggetto, pertanto, non sono al momento applicabili</p>
---	--	-----------------------------------	------------------	---

DM 2 Maggio 2006: Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.	Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.	Servizi Tecnologici	NA	DECRETO ATTUALMENTE BLOCCATO DALLA CORTE DEI CONTI
DMA 2/05/2006	Registro delle imprese autorizzate alla gestione rifiuti, ai sensi art.212 co 23 D.Lgs 152/06)	Servizi Tecnologici	NA	DECRETO ATTUALMENTE BLOCCATO DALLA CORTE DEI CONTI
DMA 2/05/2006:	Approvazione modelli registri di carico/scarico ,ai sensi art 195, co.2 lett.n e 4 D.Lgs 152/06)	Servizi Tecnologici	NA	DECRETO ATTUALMENTE BLOCCATO DALLA CORTE DEI CONTI
LR 30/2006: Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati	Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.	Servizi per il Territorio	C	Non ci sono casi
Dlgs n.152/2006: Norme in materia ambientale: parte IV - Gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati Parte VI – Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente	Art 244 Comma 1: Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. Art. 250 comma 1: Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione... Art 242 co 1: "Immediata comunicazione" ad Autorità (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) secondo le modalità previste, al verificarsi di un evento di "potenziale contaminazione" del Sito; - "Immediata comunicazione" a Comune, Provincia, Regione, Prefetto ed altre Autorità interessate in caso di verificato danno ambientale e invio, entro max 30 gg dall'evento, al Ministero dell'Ambiente delle possibili misure di ripristino ambientale	Servizi per il Territorio	NA	Non ci sono casi
Piano Provinciale di Bonifica delle aree inquinate della Provincia di Grosseto – marzo 2006	Identificazione dei siti da bonificare nel Comune di Scansano	Servizi per il Territorio	//	Podere le Zolfiere: sito di nuova segnalazione
Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada	Identificazione della classe di pericolosità del rifiuto Redazione del formulario di identificazione Redazione di istruzioni di sicurezza Verifica autorizzazioni del trasportatore (patentino ADR) e del destinatario del rifiuto	Servizi Tecnologici	C	I rifiuti del Comune soggetti a regime ADR sono gli accumulatori di piombo.

RUMORE

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
DM 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico	Obbligo di trascrivere i risultati del rilevamento in un rapporto conformemente a quanto stabilito dall'Allegato D della medesima legge	Servizi tecnologici	C	Valutazione del rumore immesso in ambiente esterno eseguita in data 24/10/05
DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447: valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di attenzione e valori di qualità delle sorgenti sonore			
L. n. 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico	La domanda di concessione edilizia o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive deve contenere una documentazione di previsione di impatto acustico	Servizi per il territorio	NA	
DPCM 1/03/1991 Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno	Art. 2 comma 1 I comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.	Servizi per il Territorio	C	Piano di classificazione acustica adottato in data 30/09/04 con D. C.C. n. 58 e approvate modifiche in data 8/11/05
LR n. 89 del 1/12/1998 Norme in materia di inquinamento acustico come modificata da LR n. 67 del 29/11/2004	Art. 4 I comuni approvano il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del DPCM 14/11/1997 in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso. Il piano deve contenere, per ogni zona, i valori di qualità e di attenzione, l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile.	Servizi per il Territorio	C	Piano di classificazione acustica trasmesso in data 21/12/04 a Regione e Provincia
	Art. 5 Il comune adotta un progetto di piano che è depositato nella sede del comune per 30 giorni. Entro 60 giorni dal deposito il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento alle osservazioni pervenute e la motivazione delle determinazioni adottate. Il piano approvato è immediatamente trasmesso alla giunta regionale ed alla provincia ed acquista efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul BURT da effettuarsi entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto del piano alla regione e alla provincia.			
	Art. 8 I comuni devono predisporre un apposito piano di risanamento acustico: <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualora non possano rispettare il divieto di contatto delle aree in cui i valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente (art. 6) ▪ qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione come determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14/11/1997. 		NA	Piano di risanamento non necessario

	Art. 13 comma 1 Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.		NA	non applicabile
--	--	--	-----------	-----------------

SOSTANZE NOCIVE O LESIVE DELLO STRATO DI OZONO

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
DL n. 277 del 15/08/1991 "attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212"	Obbligo per i datori di lavoro di attuare le misure previste nel presente decreto; informare i lavoratori dei rischi specifici e delle misure di prevenzione adottate; fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione. Obbligo dei lavoratori di osservare le istruzioni impartite dai datori di lavoro; usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza; di sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi	Servizi Tecnologici	C	E' stato redatto in data 12/10/05 il documento di valutazione dei rischi con le indicazioni e prescrizioni relative al rischio chimico (schede di sicurezza)
DM 28/01/1992 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee Dlgs n. 52 del 03/02/97 Classificazione, imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose (ABROGATO)	Chi immette sul mercato preparati pericolosi è obbligato a fornire agli utilizzatori professionali una scheda di sicurezza Alla prima fornitura e ad ogni variazione e aggiornamento successivo Obbligo di etichette in conformità alla legge e di presenza di schede di sicurezza	Affari Generali	C	Schede di sicurezza presenti presso luogo di stoccaggio e ufficio

D. Lgs n. 65 del 14/03/2003 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.				
DM 07/09/2002 DLgs 28/07/04, n. 260 Modalità di informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.	Le schede di sicurezza devono essere organizzate su 16 punti All.B precisazione sui contenuti dei 16 punti	Affari Generali	- -	
L. 28/12/93 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Art. 5 comma 3 Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive dell'ozono sono tenute a comunicare all'ANPA i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti o immessi sul mercato dal 1986 e tutte le informazioni che l'ANPA ritenga utili Art. 6 comma 1 E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. E' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, impianti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive, di conferirli, al termine della loro durata operativa, ai centri di raccolta autorizzati Controllo dell'uso di idroclorofluorocarburi. Dal 1° gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti gli idroclorofluorocarburi sono vietati.	Servizi Tecnologici	NA	
DM 10/3/99 Termine per la dismissione degli halons	Art.1 Ogni detentore di halons deve presentare una dettagliata relazione illustrativa sul programma di dismissione. Restano esclusi gli halons presenti nelle apparecchiature mobili, purché in quantità complessivamente inferiore a 100 kg Relazione entro 30/10/99 Dismissione entro 31/12/2000	Servizi Tecnologici	NA	
Reg. CE 2037/2000 Termini per la dismissione delle sostanze lesive dello strato di ozono	Art.5 Controllo dell'uso di idroclorofluorocarburi. Dal 1° gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti gli idroclorofluorocarburi sono vietati. Art.17 Le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe.	Servizi Tecnologici	NA	

<p>DPR 15 febbraio 2006 n. 147 Regolamento concernente le modalità per il controllo e il recupero di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al Regolamento CE n. 2037/2000</p>	<p>Art. 3 Il gestore deve custodire un libretto di impianto in cui devono essere registrate le operazioni di recupero e riciclo delle sostanze contenute negli impianti e nelle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore</p> <p>Art. 4 Gli impianti e le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti sostanze lesive in quantità > 3 kg devono essere a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione con le seguenti frequenze, da registrarsi nel libretto degli impianti: a) annuale per impianti con sostanze comprese tra i 3 e i 100 kg; b) semestrale, per impianti con sostanze superiori a 100 kg</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>IP</p>	<p>Svolgere verifiche sugli impianti di refrigerazione</p>
---	--	-----------------------------------	------------------	--

SUOLO

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
<p>DM 29 febbraio 1988 Norme di sicurezza per la progettazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc D.M. 23 settembre 2004 Modifica del DM 29 febbraio 1988</p>	<p>art. 3: I serbatoi di GPL di capacità non superiore a 5000 litri (con le nuove modifiche 13000 litri) possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del DM 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a sostituire almeno ogni due anni la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL</p>	<p>Servizi Tecnologici</p>	<p>C</p>	<p>1) serbatoio campo sportivo (matr. 97310917): verifica del 21-07-05 2) serbatoio cantiere comunale (matr. 99332608): verifica del 21-07-05</p>
<p>DGR n. 431 del 19/06/2006 Riclassificazione sismica del territorio regionale: Attuazione del D.M. 14.09.2005 e Ord. Pc:m: 3519 del 28.04.2006</p>	<p>Riclassificazione sismica del territorio regionale Il Comune di Scansano è confermato in zona 3 (tabella 11)</p>	<p>Servizi per il Territorio</p>	<p>//</p>	

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

<i>Normativa</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
DPCM n. 377 del 10/08/1988 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale	Art. 1 Sono sottoposti alla procedura di V.I.A. i progetti delle opere rientranti nelle categorie individuate nell'articolo.			
L. n. 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Art. 14 bis comma 3 Nel caso in cui sia richiesta la V.I.A., la conferenza dei servizi si esprime entro 30 giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di V.I.A..			
LR n. 79 del 3/11/1998 come modificata da LR n. 61 del 22/12/03 Norme per l'applicazione della V.I.A.	Art. 6 Sono esclusi dalla V.I.A. gli interventi disposti in via di urgenza dall'Autorità competente, per salvaguardare l'incolumità delle persone e in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono inoltre esclusi dalle procedure di V.I.A. i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria quelli destinati a scopi di difesa nazionale Art. 7 comma 4 Sono di competenza dei Comuni le procedure relative ai progetti compresi nelle tipologie di cui agli Allegati A3 e B3, che ricadano interamente nell'ambito del territorio del comune Allegato A3 Sono sottoposti alla fase di valutazione di competenza del comune le cave e torbiere con più di 500.000 m3 di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha. Allegato B3 Sono sottoposti alla fase di verifica di competenza del comune i progetti relativi a : Agricoltura Progetti di infrastrutture	Servizi per il territorio	NA	Non ci sono casi

<p>Dlgs 152/2006: Norme in materia ambientale: parte II- Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, la Valutazione di Impatto ambientale e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)</p>	<p>Valutazione ambientale strategica (VAS) - Titolo II – Art. 7 – 22 Art. 7: Elenco dei piani e programmi soggetti a VAS: piani e programmi che concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; piani e programmi che contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica; Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. L'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Art. 9: Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi Art. 12: l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma.</p>	<p>Servizi per il territorio</p>	<p>NA</p>	<p>Non ci sono casi</p>
--	---	---	------------------	-------------------------

	<p>Valutazione di Impatto ambientale (VIA)</p> <p>Art. 23: Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:</p> <p>a) i progetti di cui all'elenco A dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto, ovunque ubicati;</p> <p>b) i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge dicembre 1991, n. 394;</p> <p>c) i progetti elencati di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto che non ricadano in aree naturali protette, ma che, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, a giudizio dell'autorità competente richiedono ugualmente lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;</p> <p>d) i progetti di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente prescritta dalle leggi speciali di settore che disciplinano dette opere o interventi.</p> <p>Art. 25: La valutazione di impatto ambientale compete: all'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma con propria legge, tenuto conto delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite</p> <p>Art 31: Giudizio di compatibilità ambientale - La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione.</p> <p>L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o dell'intervento progettato acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, il monitoraggio delle opere e degli impianti e le misure previste per evitare, ridurre o eventualmente compensare rilevanti effetti negativi. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.</p> <p>Art. 33: Per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma.</p> <p>Art. 34: Per le opere e gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché per le modifiche sostanziali, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), di tali opere o interventi, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale</p>	<p>Servizi per il territorio</p>	<p>NA</p>	<p>Non ci sono casi</p>
--	--	---	------------------	-------------------------

REGOLAMENTI ESTERNI E ACCORDI VOLONTARI

<i>Regolamento</i>	<i>Adempimenti</i>		<i>Conformità</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>Stato al 20/09/2006</i>	<i>Note</i>
UNI EN ISO 14001:2004	Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale	RSGA	C	
Regolamento n. 761/2001 (EMAS II)	Regolamento sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit	RSGA	C	
Decisione della Commissione del 7 settembre 2001	Decisione relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	RSGA	C	
Regolamento CE 196/2006	Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE	RSGA	C	
Linee guida EMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Guida all'impiego del Logo EMAS - Orientamenti per l'individuazione degli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività - Guida EMAS sulla periodicità delle verifiche, delle convalide e dell'audit 	RSGA	C	
Regolamento dell'Ente di Certificazione	Regolamento del RINA	RSGA	C	
Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO 6 Ombrone	Regolamento di Acquedotto Regolamento degli scarichi immessi in pubblica fognatura	RSGA	C	

Legenda sigle utilizzate:

C = Conforme	RA = Ritardo Amministrativo	NA = non applicabile	IP = In via di predisposizione (data attesa di completamento)	NC = Non conforme
---------------------	------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------

I dati ricavati dal monitoraggio per cui l'Amministrazione si è prefissata di abbatterne i consumi sono: acqua, energia elettrica, consumo energia da riscaldamento, consumo carburanti mezzi comunali e rifiuti prodotti dagli abitanti nel territorio comunale. Questi sono stati precedentemente resi visibili dalla Dichiarazione Ambientale EMAS, quindi si cercherà di estrapolarne solo quelli sufficienti alla comprensione dell'elaborato.

Descrizione utenza	Uso	2006 (mc)	giu-07
<i>Municipio</i>	igienico-sanitario	188	55
<i>Uffici Cantiere comunale</i>	igienico-sanitario	80	69
Uffici comunali totale		268	124
<i>Scuola elementare e IPSIA (interno scale)</i>	igienico-sanitario	67	28
<i>Scuola elementare e IPSIA</i>	igienico-sanitario	155	39
<i>Scuola elementare ex cucina via xx Settembre</i>	igienico-sanitario	0	0
<i>Scuola elementare Pomonte</i>	igienico-sanitario	187	63
<i>Scuola materna Baccinello + CEA</i>	igienico-sanitario	181	63
<i>Scuola media statale B. Croce via Diaz</i>	igienico-sanitario	251	49
<i>Scuola materna Scansano</i>	igienico-sanitario	708	232
Scuole totale		1.549	474
<i>Pozzo Poggio Calò</i>	irrigazione	5100	
Pozzo totale		5.100	0
<i>Fontana monumentale pubblica (p.le della Botte)</i>	idropotabile	10	5
<i>Fontana Pianello Poggioferro</i>	idropotabile	39	17
<i>Fontana pubblica P.za Barnaba Murci</i>	idropotabile	20	3
<i>Fontana pubblica p.za Cascine</i>	idropotabile	34	
<i>Fontana pubblica P.za Garibaldi Scansano</i>	idropotabile	nd	nd
<i>Fontana pubblica P.za Livorno Polveraia</i>	idropotabile	38	21
<i>Fontana pubblica P.za Montorgiali</i>	idropotabile	103	87
<i>Fontana pubblica prato degli Olmi (Monumento)</i>	idropotabile	18	7
<i>Fontana pubblica Via Interna Polveraia</i>	idropotabile	42	18
<i>Fontana pubblica via Marconi Scansano</i>	idropotabile	21	18
<i>Fontana pubblica via Verdi (Poggio Calò)</i>	idropotabile	5	2
Fontane totale		330	178
<i>Ambulatorio Polveraia</i>	igienico-sanitario	1	1
<i>Bagni pubblici Polveraia</i>	igienico-sanitario	1	1
<i>Bagni Pubblici + ex scuole Montorgiali + appartamento</i>	igienico-sanitario	473	303

<i>Bagni Pubblici Scansano</i>	igienico-sanitario	0	0
<i>Campo da tennis via XX Settembre in terra rossa</i>	igienico-sanitario	0	0
<i>Campo da tennis via XX settembre in terra rossa</i>	igienico-sanitario	48	0
<i>Campi da tennis via del Cimitero in cemento</i>	igienico-sanitario	102	66
<i>Campo polivalente Pancole</i>	igienico-sanitario	125	24
<i>Campo sportivo Baccinello</i>	igienico-sanitario	52	60
<i>Campo sportivo del Saragiolo</i>	igienico-sanitario	0	0
<i>Campo sportivo del Saragiolo</i>	igienico-sanitario	334	91
<i>Campo sportivo Montorgiali bagni pubblici</i>	igienico-sanitario	49	0
<i>Campo sportivo Montorgiali</i>	igienico-sanitario	nd	10
<i>Campo Sportivo Pomonte</i>	igienico-sanitario	13	121
<i>Cimitero Baccinello</i>	igienico-sanitario	17	17
<i>Cimitero Murci</i>	igienico-sanitario	38	18
<i>Cimitero Pancole</i>	igienico-sanitario	41	14
<i>Cimitero Poggioferro</i>	igienico-sanitario	31	60
<i>Cimitero Polveraia</i>	igienico-sanitario	38	19
<i>Cimitero Preselle</i>	igienico-sanitario	471	253
<i>Cimitero Scansano</i>	igienico-sanitario	3166	1840
<i>Ex casa famiglia via Diaz (stalloni)</i>	igienico-sanitario	0	0
<i>Ex scuole elementari Murci</i>	igienico-sanitario	53	17
<i>Ex scuole elementari Poggioferro</i>	igienico-sanitario	4	4
<i>Ex scuole elementari Preselle</i>	igienico-sanitario	93	125
<i>Ex scuole Pancole</i>	igienico-sanitario	47	10
<i>Ex Scuole Polveraia</i>	igienico-sanitario	32	56
<i>Ex ufficio postale Polveraia</i>	igienico-sanitario	6	3
<i>Ghiaccioforte</i>	igienico-sanitario	2	3
<i>Pista da ballo Baccinello</i>	igienico-sanitario	609	291
<i>Teatro Castagnoli</i>	igienico-sanitario	1520	687
<i>Uffici Distaccamento VV.FF</i>	igienico-sanitario	114	128
<i>Ufficio turistico p.le Botte</i>	igienico-sanitario	1	2
<i>Via XX settembre n.56 ex ricovero s. Giovanni</i>	igienico-sanitario	0	0
<i>Mercato coperto</i>	igienico-sanitario	91	6
<i>Museo (palazzo pretorio)</i>	igienico-sanitario	21	10
Altri immobili totale		7.593	4.240
		14.840	5.016

<i>Descrizione</i>	<i>Località</i>	<i>Servizio</i>	<i>Consumi 6/2006 (kWh) da schede contatore</i>	<i>Consumi 12/2006 (kWh) da schede contatore</i>	<i>Consumi 6/2007 (kWh) da schede contatore</i>
Municipio	58054 Scansano	A. G.	1.814	4.036	1603
Uffici Cantiere comunale	58054 Scansano	U.T.	1.247	3.198	1445
Totale uffici comunali			3.061	7.234	3.048
Scuola elementare	58050 Pomonte	A. G.	1.861	4.184	1480
Scuola elementare e IPSIA	58054 Scansano	A. G.	5.222	11.453	3840
Scuola materna	58055 Scansano	A. G.	10.575	23.237	7683
Scuola Materna + CEA	58050 Baccinello	A. G.	2.374	5.074	2631
Scuola media	58054 Scansano	A. G.	2.549	12.325	6154
Scuole totali			22.581	56.273	21.788
Campo sportivo	58050 Pancole	U.T.	630	1.695	1274
Campo sportivo	58054 Scansano	U.T.	593	1.445	1668
Campo sportivo	58050 Pomonte	U.T.	35	46	29
Campo sportivo	Bivio Montorgiali	U.T.	943	0	0
Campo sportivo	58050 Baccinello	U.T.	1.058	2.768	2309
Campo tennis - cemento	58054 Scansano	U.T.	2.465	8.647	7188
Campo tennis - terra	58054 Scansano	U.T.	1	8	0
Ambulatorio	58050 Murci	A. G.	nd	nd	673
Ambulatorio	58050 Polveraia	A. G.	18	53	23
Ambulatorio	58050 Montorgiali	A. G.	54	126	61
Bagni pubblici	58054 Scansano	U.T.	0	0	0
Caserma Carabinieri - insegna	58054 Scansano	A. G.	154	388	143
Depuratore	58050 Pomonte	U.T.	nd	nd	nd
Ex Scuola Elementare	58050 Poggioferro	A. G.	213	703	108
Ex Scuola Elementare	58050 Pancole	A. G.	206	1.374	249
Ex scuola elementare	58050 Montorgiali	A. G.	112	117	5
Ex Scuola Elementare	58050 Preselle	A. G.	nd	nd	nd
Ex Scuola materna	58054 Scansano	A. G.	0	0	0
Ex Scuole Elementari	58050 Murci	A. G.	623	1.320	655
Ex Scuole Elementari	58050 Polveraia	A. G.	251	3.252	0
Ex stalloni	58054 Scansano	U.T.	8	59	0
Ex Ufficio Postale	58050 Polveraia	A. G.	0	0	
Ufficio postale	58050 Murci	U.T.	2.544	6.110	1416
magazzino	58054 Scansano	U.T.	0	0	0
Mercato coperto	58054 Scansano	A.G.	539	1.176	514
Museo Palazzo Pretorio	58054 Scansano	A. G.	4.408	11.446	6326
Pista da ballo	58050 Baccinello	U.T.	100	512	101

<i>Pozzo Poggio Calò</i>	<i>58054 Scansano</i>	U.T.	<i>1.214</i>	<i>2.465</i>	<i>998</i>
<i>Teatro</i>	<i>58054 Scansano</i>	A. G.	<i>754</i>	<i>1.498</i>	<i>1378</i>
<i>Uffici Distaccamento VV.F.</i>	<i>58054 Scansano</i>	A. G.	<i>4.750</i>	<i>10.918</i>	<i>3.108</i>
<i>Ufficio postale</i>	<i>58050 Baccinello</i>	A.G.	<i>1.544</i>	<i>3.773</i>	<i>1593</i>
Ufficio Turistico e fontana	58054 Scansano	A. G.	<i>2.106</i>	<i>4.658</i>	<i>1889</i>
totale immobili vari			25.323	64.557	36.393
Totale			50.965	128.064	61.229

Indirizzo	Località	giu-06 schede contatori	dic-06 schede contatori	giugno-07
<i>Via Grossetana, 7/b</i>	58050 Pancole	1152	3009	1204
<i>Loc Poderino</i>	58050 Montorgiali	1046	2210	2618
<i>Via Torre,1</i>	58050 Poggioferro	354	1155	491
<i>Lott.ne Case Bernardelli</i>	58050 Polveraia	848	2252	467
<i>Via Camparello</i>	58054 Scansano	4980	12918	3840
<i>Ghiaccioforte</i>	58050 Pomonte	0	46	3
<i>Loc. Giuncaia</i>	58050 Polveraia	642	1686	499
<i>Via Scuderie,12</i>	58050 Baccinello	nd	2778	
<i>Loc. Rovete</i>	58050 Preselle	418	837	272
<i>Fattoria Pomonte</i>	58050 Pomonte	2880	6133	1665
<i>Podere Lucchese - Mandorlaie</i>	58054 Scansano	219	nd	0
<i>Loc. Madrechiesa</i>	58050 Preselle	0	0	0
<i>Loc. Fontalcarpine,48</i>	58054 Scansano	1884	5271	1690
<i>Loc. La Croce,3</i>	58054 Scansano	1231	3176	1206
<i>Via Cervaiolo.3</i>	58050 Poggioferro	929	nd	8792
<i>Case Convertiti,3</i>	58050 Murci	183	484	203
<i>Case Belardi,10</i>	58050 Murci	50	130	51
<i>Case Monari.26</i>	58050 Murci	189	453	203
<i>Via Verde,4</i>	58050 Murci	1352	3480	2900
<i>Via XX Settembre,84</i>	58054 Scansano	19879	47414	21689

<i>Via Puccini,3</i>	58054 Scansano	815	2057	676
<i>Via Orbetellana,3</i>	58054 Scansano	6481	17000	
<i>Via Marconi</i>	58054 Scansano	21515	55637	19083
<i>Loc. Saragiolo,36</i>	58054 Scansano	452	1296	379
<i>Via della Botte,2</i>	58054 Scansano	1075	2705	994
<i>Borgo Pomonte</i>	58050 Pomonte	5024	11155	4183
<i>Via Cervaiolo, 2</i>	58050 Poggioferro	nd	nd	nd
<i>V. del Noce,4</i>	58050 Polveraia	8322	10930	16894
<i>Loc. Cisterna,24</i>	58050 Pancole	751	1961	616
<i>Loc. Case Balducci,18</i>	58050 Pancole	366	909	274
<i>Via Centrale, 12</i>	58050 Pancole	131	nd	12985
<i>Via Trieste,9</i>	58050 Montorgiali	1489	nd	15959
<i>Loc. Bivio di Montorgiali,13</i>	58050 Montorgiali	3595	11604	4055
<i>Preselle n. 109</i>	58050 Preselle	1169	2951	718
<i>Loc Trasubbie,63</i>	58050 Baccinello	896	2279	857
<i>Piazza Stazione,11</i>	58050 Baccinello	16920	42809	14397
<i>Via Casalini,1</i>	58050 Baccinello	2347	3383	1459
Totale		109.584	260.108	141.322

Tipologia rifiuto	CER	2006 (1° sem)	2006	2007 (1° sem)
<i>Carta selettiva (kg)</i>	15 01 01	6.610	12.610	3.120
<i>Plastica (kg)</i>	15 01 02	3.350	6.930	2.260
<i>Vetro (imballaggi) (kg)</i>	15 01 07	5.000	5.000	0
<i>Pneumat. Usati (kg)</i>	16 01 03	11.520	19.200	10.540
<i>Accum. Piombo (kg)</i>	16 06 01*	1.200	3.400	2.500
<i>Rif. Misti dem. e costr. (kg)</i>	17 09 04	6.360	23.260	3.000
<i>Carta - Cartoni (kg)</i>	20 01 01	14.340	30.869	13.850
<i>Vetro (kg)</i>	20 01 02	28.040	76.430	16.290
<i>Rott. Piccole Dim. (kg)</i>	20 01 05	0	0	0
<i>Farmaci Scaduti (kg)</i>	20 01 32	0	0	0
<i>Appar. Clorofluoro (kg)</i>	20 01 23	5.320	11.620	7.000
<i>Pile esauste (kg)</i>	20 01 34	0	0	0
<i>Mat. Ing. Legno (kg)</i>	20 01 38	17.802	42.022	15.780
<i>Mat. Ferr. (kg)</i>	20 01 40	115.700	223.200	116.600
<i>Lastre eternit</i>	17 06 05	1.360	1.360	0
<i>Rifiuti Par-Giar. (kg)</i>	20 02 01	24.100	43.900	10.480
<i>RSU t/anno</i>	20 03 01	974	2.010	
<i>RSU (t)</i>	21 03 01	974.400	2.010.620	953.500
Totale RD t/anno		241	500	201.420
Totale rifiuti t/anno		974641	2011120	1.154.920
% di R.S.U.		99,98%	99,98%	82,56%
% differenziata		0,02%	0,02%	17,44%
Abitanti		4.439	4.439	4.441
RD tot pro capite. kg/ab*anno		54	113	45.355
Rifiuti tot pro capite. kg/ab*anno		219.563	453.057	260.059

Descrizione utenza	Combustibile	6/2006	dic-06	giu/2007
<i>Municipio</i>	gasolio (l)	8000	9.923	3331
<i>Museo (palazzo pretorio)</i>	gasolio (l)	0	400	0
<i>Scuola elementare e IPSIA</i>	gasolio (l)	9000	11.796	3011
<i>Scuola elementare Pomonte</i>	gasolio (l)	3500	4.600	2000
<i>Scuola Materna Baccinello</i>	gasolio (l)			
<i>Scuola Media (palestra)</i>	gasolio (l)	1000	2.281	680
<i>Teatro Castagnoli</i>	gasolio (l)	2000	2.500	3500
Totale	gasolio (l)	23.500	31.500	12.522
<i>Campo polivalente Pancole*</i>	GPL (mc)	0	71	0
<i>CEA**</i>	GPL (mc)			
<i>Scuola Materna Baccinello e CEA***</i>	GPL (mc)	1029	1.250	417
<i>Scuola materna Scansano***</i>	GPL (mc)	2809	3.554	1058
<i>Scuola Media (uffici piano terra, aule 1° piano)**</i>	GPL (mc)	3333	4.067	1068
<i>Uffici Dist. VV.FF. Volontari</i>	GPL (mc)	1017	1.196	286
Totale	GPL (mc)	8.188	10.138	2.829
<i>Campo sportivo Scansano</i>	GPL (l) serbatoio	2000	2.000	1000
<i>Uffici Cantiere Comunale</i>	GPL (l) serbatoio	800	1.000	0
Totale	GPL (l)	2.800	3.000	1.000
<i>Campo sportivo Scansano</i>	GPL (mc) serbatoio	480	480	240
<i>Uffici Cantiere Comunale</i>	GPL (mc) serbatoio	192	240	0
totale GPL (mc)	GPL (mc)	672	720	240
totale GPL	GPL (mc)	864	960	240

Categoria	Targa	carburante	uso	(km) 12/2006	(l) 12/2006	km/l 12/2006	(km) 6/2007	(l) 6/2007	km/l 6/2007
<i>Scuolabus</i>	AA745VS	Gasolio	servizio scuolabus	10.361	1374,68	7,537026799	2.374	296,92	7,995419642
<i>Scuolabus</i>	GR219731	Gasolio	servizio scuolabus	411	108,11	3,801683471	496	81,22	6,106870229
<i>Scuolabus</i>	GR293099	Gasolio	servizio scuolabus	14.839	2839,8	5,225367984	18.290	80553,43	0,227054267
<i>Scuolabus</i>	GR181930	Gasolio	Servizio scuolabus						
<i>Scuolabus</i>	GR201951	Gasolio	servizio scuolabus						
<i>Scuolabus</i>	GR201950	Gasolio	servizio scuolabus						
AUTOCARRO OM70	GR148638	Gasolio	Lavori pubblici	1.572	369	4,260162602	2.491	495,41	5,028158495
AUTOSCALA	GR180947	Gasolio	Lavori pubblici	1.587	357,93	4,433827843	1.688	473,24	3,566900516
DAILY	CE395FW	Gasolio	Lavori pubblici	4.253	710,6	5,985083028	4.447	684,33	6,498326831
FIAT DOBLO'	CM306XW	Gasolio	Lavori pubblici	1.616	190,95	8,462948416	4.012	299,61	13,3907413
FIAT PUNTO	CM819XS	Gasolio	Lavori pubblici	6.037	302,68	19,9451566	8.098	421,37	19,21826423
PIAGGIO Porter	CM504XJ	Gasolio	Lavori pubblici	3.918	319,14	12,27674375	3.885	291,7	13,31847789
TOYOTA	AJ350MJ	Gasolio	Lavori pubblici	2.764	354,95	7,787012255	3.529	422,34	8,355827059
FIAT PUNTO	BW155JE	BENZINA VERDE	Polizia Municipale	8.035	585,03	13,73433841	10.310	650,4	15,85178352
FIAT TIPO*	GR269675	BENZINA VERDE	Lavori pubblici						
FIORINO*	GR269684	BENZINA VERDE	Lavori pubblici						
FIAT UNO*	GR265920	BENZINA VERDE	Lavori pubblici						
POLO*	GR272745	BENZINA VERDE	Lavori pubblici						
MOTOCARRO APE	GR69138	BENZINA VERDE	Lavori pubblici	nd	117,97	nd	nd	142,21	#VALORE!
totale benzina				8.035	703	11,43	10.310	793	13,01
totale gasolio				47.358	6.928	6,84	49.310	84.020	0,59
Totale Scuolabus				25.611,00	4.322,59	5,92	21.160,00	80.931,57	0,26
Totale Automezzi gasolio				21.747,00	2.605,25	8,35	28.150,00	3.088,00	9,12
Totale Automezzi benzina				8.035,00	703,00	11,43	10.310,00	792,61	13,01

Queste tabelle forniscono al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, per una valutazione sullo stato degli elementi naturali nel territorio, dove si denota sicuramente una politica ambientale accorta alla salvaguardia dell'habitat e contraria ad ogni forma di consumo superflua.

Con scadenza che potrà variare da sei mesi ad un anno, verranno riportati ulteriori dati aggiornati per dare modo al cittadino di confrontare il processo istituito dall'Amministrazione comunale di Scansano.

Scansano, 20/10/2007